Comune di
Vico Morcote

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone del Ticino

Vico Morcote, 1° marzo 2017

RM 82 - 27.02.2017

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Il **Municipio di Vico Morcote,** richiamati:

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009;
- gli artt. 107, 192 LOC e 23, 24 e 25 RALOC;
- l'articolo 134 del Regolamento comunale;

o r d i n a :

Art. 1 – Campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2 – Responsabilità

1. Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
2. Il proprietario è colui che alla banca dati AMICUS risulta iscritto come tale.
3. Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.
4. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura assicurativa deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 – Identificazione

I cani devono essere iscritti alla Banca Dati AMICUS, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazioni ai sensi di legge.
Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

Art. 4 – Corsi

1. Ogni proprietario o detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.
2. Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Strada al Castell 8
CH-6921 Vico Morcote

Tel 091 996 13 52
Fax 091 996 35 04
@ municipio@vicomorcote.ch

Art. 5 – Autorizzazioni

1. La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
2. La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione.
3. L'autorizzazione è parimenti necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
4. Cani di provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi, a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

Art. 6 – Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cani nei casi previsti dalla legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 – Cani pericolosi

1. Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.
   Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
2. È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che possa determinare la sua pericolosità.
3. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
4. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8 – Fuga

1. Il proprietario e il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
2. La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonale e comunale.

Art. 9 – Disposizioni generali

1. È assolutamente vietato lasciar vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze e nei parchi e giardini pubblici.
   I cani di qualsiasi razza ed indole devono essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali.
   Il detentore è tenuto inoltre ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirli o nuocere alle persone o ad altri animali.
2. Il Municipio può inoltre proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
3. I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
4. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani di soccorso, i cani degli organi di Polizia, delle Guardie di confine, dell'Esercito, i cani per disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ambito di utilità.

Art. 10 – Aree di svago e di sfogo

1. Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone e/o ad altri animali.
2. I detentori che frequentano aree in zone periferiche o nel bosco (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e, se necessario, il guinzaglio.

Art. 11 – Norme igienico-sanitarie

1. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nel bosco.
2. Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione gratuitamente dal Comune mediante specifici distributori posati sul territorio.
3. Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir deposti nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 – Quiete pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato durante le ore notturne. Restano riservate le disposizioni in materia di ordine pubblico iscritte nel Regolamento Comunale.

Art. 13 – Cani incustoditi

1. I cani incustoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.
2. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14 – Morte dell'animale

1. In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
2. La morte dell'animale dev'essere inoltre annunciata dal proprietario alla Banca dati (AMICUS) e alla Cancelleria comunale, entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 – Tassa

1. I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi e residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.
2. La tassa ammonta a CHF 80.-- per cane e viene emessa dal Comune di domicilio del proprietario o del detentore. La stessa va conguagliata entro 30 giorni dalla sua emissione.
   L'importo di cui sopra è comprensivo della quota parte di spettanza del Cantone ammontante a CHF 25.--

Art. 16 – Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo di CHF 20'000.--
2. Il Municipio punisce in particolare le infrazioni commesse dai proprietari dei cani e riguardanti:
   - l'inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati AMICUS e alla Cancelleria comunale;
   - la mancata identificazione del cane mediante microchip;
   - il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
   - la fuga del cane;

- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete pubblica;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago,
- l'accesso alle aree vietate;
- la mancata frequenza ai corsi prescritti dalle disposizioni federali e cantonali e relativi alla detenzione di cani, siano essi di razze soggette o meno a restrizioni.

3. L'importo minimo della multa per l'infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di CHF 100.--
4. Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli art. 145 e seguenti LOC.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni di legge in materia cantonale e federale ed ai rispettivi Regolamenti di applicazione.

Art. 18 - Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale sulle detenzione dei cani del 13.06.2014.

Art. 19 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Giona Pifferi

COMUNE DI VICO MORCOTE

Il Segretario
Matteo Cortesi

Allegata: Lista delle 30 razze soggette ad autorizzazione di detenzione nel Canton Ticino

Pubblicata agli albi comunali dal 1° marzo al 1° aprile 2017 (compresi)

Elenco razze soggette a restrizioni

Terrier di tipo Bull

- American Pit Bull
- American Staffordshire Terrier
- Bull Terrier e Bull Terrier Miniature
- Staffordshire Bull Terrier

Molossoidi

- Alano tedesco
- Bulldog americano
- Bullmastiff
- Cane Corso
- Cane pastore dell'Anatolia
- Cane pastore dell'Asia centrale
- Cane pastore della Ciarplanina
- Cane pastore del Caucaso
- Dogo argentino
- Dogue de Bordeaux
- Fila Brasileiro
- Mastiff
- Mastino del Tibet
- Mastino napoletano
- Rottweiler
- Tosa Inu

Cani da pastore

- Pastore tedesco
- Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Mailinois, Tervueren)
- Pastore olandese
- Cane lupo cecoslovacco
- Pastore delle Beauce
- Komondor
- Kuvasz
- Pastore dei Tatra
- Pastore della Russia meridionale

Altre razze

- Dobermann

http://www4.ti.ch/dss/dsp/uvc/settori-di-attivita/cani/razze-soggette-ad-autorizzazione/lista-delle-razze/